



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 539 del Registro

OGGETTO: Acquisizione in proprietà alla Regione Puglia di particella intestata alla ex Cassa per il Mezzogiorno con sede in Roma e sita in agro di Bitritto (BA).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO

- l'art. 6 della L. 02/05/1976 n. 183, ai sensi del quale tutte le opere realizzate e collaudate dalla ex Cassa per il Mezzogiorno, C.F. 80099150585, sono trasferite alle Regioni competenti;
- l'art. 139 del T.U. delle Leggi per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6/3/1978 n. 218;

PREMESSO

- che, ai fini della realizzazione di lavori di condotte che sarebbero servite ad integrazione del tronco principale dell'AQP per fronteggiare un'emergenza idrica, le seguenti particelle furono espropriate secondo i Decreti di Esproprio n. 2966 del 08/07/1983 registrato a Bari il 21/07/1983 al n.1884 e n. 3424 del 11/10/1984 registrato a Bari il 22/10/1984 al n.3049 mod. es. 296041:

AGRO DI BITRITTO:



REGIONE PUGLIA

- C.F. Foglio 4 Particella 807 sub 1, categ. F/1, consistenza , 123 m².

CONSIDERATO

- che, nonostante tali beni siano stati dichiarati "*ope legis*" di proprietà della Regione Puglia, gli stessi, così come risultanti dal frazionamento al Catasto terreni, sono attualmente ancora intestati alla soppressa "Cassa per il Mezzogiorno con sede in Roma", C.F. 80099150585.

VISTO

- l'art. 6 della legge 2/5/1976 n. 183, che prevede il trasferimento in favore delle Regioni competenti per territorio di tutte le opere già realizzate e collaudate dall'ex Cassa per il Mezzogiorno e quelle che saranno ultimate e collaudate dalla stessa;
- l'art. 139 del DPR n. 218/78, che ribadisce il trasferimento di dette opere alle Regioni competenti.

RILEVATO

- che tra i suddetti beni rientra anche la particella sopra indicata;

PRESO ATTO

- della Dichiarazione formale dell'Acquedotto Pugliese S.p.a. (nota del 12/10/2023 prot. n. 67754/2023) che, ai fini della gestione delle opere idriche di competenza (ex E.A.A.P. Ente Autonomo Acquedotto Pugliese) insistenti sulle particelle interessate, compreso quella de quo, ha sancito l'inservibilità delle aree suddette;

EVIDENZIATO



REGIONE PUGLIA

- che la delibera di Giunta Regionale n. 537 del 4 febbraio 1985 ha affidato alla Sezione (ex Settore) Demanio e Patrimonio il compito di provvedere a tutto quanto necessario per conseguire l'effettivo trasferimento ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 218 del 1978;

CONFORMANDOSI

- alle procedure indicate dalla direttiva del Comitato dei Rappresentanti delle Regioni Meridionali che, in esecuzione del dispositivo di legge, ha disposto l'adozione del provvedimento amministrativo per l'assunzione in carico al patrimonio regionale per le opere da non trasferire a soggetti diversi dalla Regione

DECRETA

Art.1

Ai sensi dell'art. 6 della L. 02/05/1976 n. 183 e per effetto dell'art. 139 del T.U. delle Leggi per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno approvato con D.P. .R. 6/3/1978 n. 218, è acquisita in proprietà alla Regione Puglia, C.F. 80017210727, la seguente particella:

AGRO DI BITRITTO:

- C.F. Foglio 4 Particella 807 sub 1, categ. F/1, consistenza , 123 m².

Art. 2

Il trasferimento avviene nello stato di fatto e di diritto in cui il cespite si trova alla data del presente decreto, comprese le pertinenze, con tutti gli oneri e pesi inerenti.



REGIONE PUGLIA

Art. 3

Il presente decreto è dichiarato immediatamente esecutivo e costituisce titolo per la trascrizione e la voltura in favore della Regione Puglia del diritto di proprietà degli immobili così come sopra individuati, con espresso esonero per il competente Conservatore dei RR.II. di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 4

Il presente atto, sussistendo i previsti requisiti soggettivi e oggettivi, a mente dell'art.3 primo comma del D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 e ss.mm. e ii., è esente dall'imposta di successione e di donazione ma è soggetto all'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo medesimo, è altresì esente dall'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. I secondo comma e art. 10 del D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347 e ss.mm. e ii, nonché è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ai sensi del punto 16 dell'allegato di cui al D.P .R. 26 ottobre 1972 n. 642. Il presente atto di trasferimento è altresì esente da tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie in sede di trascrizione immobiliare e a mente delle Disposizioni di cui all'art. 10 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 è soggetto alla misura fissa.

Art. 5

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 co. 3 della L.R. 15/2008.

Bari, lì 17 dicembre 2024

EMILIANO